

Ordinanza

relativa alla fornitura, da parte degli operatori economici, di informazioni relative all'accesso ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri e, rispettivamente, agli edifici di loro proprietà ai consumatori appartenenti alla categoria delle persone con disabilità

Viste le seguenti disposizioni:

— articolo 18 dell'ordinanza del governo n. 21/1992 sulla tutela dei consumatori, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni;

— articolo 5, paragrafo 5, della decisione del governo n. 700/2012 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità nazionale per la tutela dei consumatori, e successive modifiche e integrazioni;

relazione n. 8896/17.08.2023 redatta dalla direzione generale per la Vigilanza e l'ispezione del mercato e l'armonizzazione europea.

Il presidente dell'Autorità nazionale per la tutela dei consumatori emana quanto segue:

ORDINANZA

Articolo 1. Gli operatori economici che svolgono attività di trasporto pubblico di passeggeri, anche per via aerea, nonché gli operatori economici attivi in edifici o locali in cui rampe di accesso o altre opzioni di accesso per persone con disabilità non possono essere installate o non sono ancora previste sono tenuti a fornire informazioni chiare e precise ai consumatori appartenenti a questa categoria sulle modalità per accedervi nei trasporti pubblici, negli edifici o nei locali.

Articolo 2. 1. Gli operatori di trasporto pubblico sono tenuti a esporre in forma e dimensioni visibili e a installare su tutte le porte d'accesso del mezzo di trasporto dedicate alle persone con disabilità indicazioni chiare e accessibili sulle modalità di salita/discesa sui e dai mezzi di trasporto pubblico, consistenti in pittogrammi e/o segnali luminosi, nonché un sistema audio per avvisarle dei luoghi di salita e discesa, del momento di apertura e chiusura delle porte e del nome delle stazioni.

2. Gli operatori di trasporto sono tenuti a installare segnali audio esterni/interni sopra ogni porta di accesso, nonché all'interno dei mezzi di trasporto, per annunciare le fermate nelle stazioni.

3. Gli operatori del trasporto pubblico di passeggeri sono tenuti a collocare, su ciascun binario/pensilina/stazione in cui i mezzi di trasporto pubblico effettuano fermate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un'apposita segnaletica e tabelloni informativi contenenti indicazioni sull'ubicazione della porta dedicata all'accesso delle persone con disabilità o su dove saranno prelevate e su come saranno effettuate le operazioni di salita e discesa.

4. In ogni binario/stazione/pensilina gli operatori del trasporto pubblico sono tenuti a esporre istruzioni visibili, consistenti in pittogrammi semplici, succinti, intuitivi e intelligibili sulla salita e discesa delle persone con disabilità sul e dal mezzo di trasporto, tra cui l'obbligo del personale coinvolto di informarle della stazione in cui devono effettuare la discesa, nonché del modo concreto in cui riceveranno assistenza.

5. Su richiesta delle persone con disabilità motorie, il personale addetto al trasporto pubblico di persone è tenuto a fornire loro informazioni sul modo in cui saranno aiutate a salire/scendere, nonché a fornire assistenza in fase di salita/discesa sui o dai mezzi di trasporto pubblico.

6. Gli operatori del trasporto pubblico di passeggeri sono tenuti a predisporre modalità informative dedicate alle persone non vedenti o ipovedenti, su supporto fisico e/o digitale.

7. Negli aeroporti è obbligatorio esporre sulle porte d'accesso, sui pannelli informativi nelle immediate vicinanze o nelle sale d'attesa, ma non solo, indicazioni chiare e accessibili per tutte le categorie di persone con disabilità, costituite da pittogrammi e/o segnali luminosi, nonché da un sistema audio, sulle modalità in cui tali persone sono aiutate per avere accesso, spostarsi e/o salire a bordo.

8. Tutte le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 sono trasmesse nell'ambito dei regolamenti adottati dagli operatori del trasporto pubblico o dagli operatori di gestione dei locali.

9. Per la categoria delle persone non vedenti o ipovedenti, gli operatori economici sono tenuti a trasmettere comunicazioni, informazioni, avvertenze o indicazioni conformemente agli obblighi di cui all'articolo 1, nonché a quelli di cui ai paragrafi da 1 a 7, ma non solo, nella versione audio o utilizzando uno specifico supporto fisico o digitale.

Articolo 3. 1. Gli operatori economici attivi in edifici o locali in cui rampe di accesso o altre opzioni di accesso per le persone con disabilità non possono essere installate o non sono ancora previste sono tenuti a informare con qualsiasi mezzo, sulle porte o sui pannelli, nelle immediate vicinanze del percorso di accesso, circa le modalità di cui tali persone possono beneficiare dell'assistenza necessaria.

2. In applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, gli operatori economici devono inoltre disporre di varianti informative dedicate alle persone non vedenti o ipovedenti, tramite audio o utilizzando un supporto fisico o digitale specifico.

Articolo 4. 1. Gli operatori economici di cui all'articolo 1 sono tenuti a esporre la targa informativa di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

2. La targa di cui al paragrafo 1 è preparata a cura degli operatori economici, secondo il modello riportato nell'allegato della presente ordinanza, ed è esposta nel campo visivo del consumatore in un luogo visibile.

3. Gli operatori economici devono inoltre disporre di varianti dedicate alle persone non vedenti o ipovedenti, tramite audio o utilizzando un supporto fisico o digitale specifico.

Articolo 5. La presente ordinanza entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Romania, parte I.

La presente ordinanza è stata adottata secondo la procedura di notifica di cui alla direttiva (UE)2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, recepita nel diritto rumeno dalla decisione del Governo n. 1016/2004 sulle misure per l'organizzazione e lo scambio di informazioni nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme relative ai servizi della società dell'informazione tra la Romania e gli Stati membri dell'Unione europea, nonché la Commissione europea, come modificata.

**Presidente dell'Autorità nazionale per la tutela dei consumatori,
HORIA MIRON CONSTANTINESCU**



INFORMAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Per tutti i modi di trasporto, hai diritto all'assistenza gratuita nei terminal e a bordo dei veicoli. Non ti può essere negato il trasporto a causa di una disabilità o una mobilità ridotta, tranne in casi giustificati da motivi di sicurezza o di progettazione del veicolo o dell'infrastruttura.

SE DESIDERI VIAGGIARE CON I MEZZI PUBBLICI, DEVI CONTATTARE L'AUTISTA TRAMITE IL TUO ACCOMPAGNATORE/DIRETTAMENTE, IL CONDUCENTE CHE HA IL POSTO NELLE IMMEDIATE VICINANZE A TE RISERVATO. IL CONDUCENTE DEVE FORNIRE ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ SIA IN FASE DI SALITA CHE DI DISCESA.

Nel caso in cui i tuoi diritti non siano rispettati, puoi contattare l'ANPC al numero

**unico 0219551, oppure l'ANPDPD, telefono
0314338090.**